



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

Massimo Restino  
Cristina Anghelone  
Valerio Picchiassi

Responsabile Compliance Ferrovie dello Stato Italiane  
Senior Compliance Specialist Ferrovie dello Stato Italiane  
Senior Compliance Specialist Ferrovie dello Stato Italiane



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma




COMITATO  
PARI OPPORTUNITÀ

ODCEC di Roma

# ***Il Compliance Officer ed il Modello di Compliance in azienda***

## Il ruolo della Compliance in azienda


La Compliance assume sempre più una **funzione di supporto all'evoluzione del business e ai processi decisionali del Management**, pur mantenendo e garantendo **un ruolo di «primo argine» rispetto al rischio di violazione delle norme** di legge e dei regolamenti di settore applicabili all'Organizzazione.





## La funzione Compliance

### Il posizionamento della funzione in azienda: possibili soluzioni organizzative




*Soluzioni embrionali adottate da un numero molto limitato di realtà aziendali*



## Il Modello di Compliance

### Archetipi che definiscono l'articolazione organizzativa della Compliance in un Gruppo



Pros	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Maggiore opportunità di sfruttare <b>economie di scala</b> e sinergie derivanti dall'effettuazione delle attività sia sulla Holding che sulle Società controllate</li> <li>+ Una gestione accentrata del rischio di compliance facilita un <b>presidio omogeneo e coordinato di normative/regolamenti</b> ed i conseguenti aggiornamenti che hanno un impatto sulla Holding e sulle controllate</li> <li>+ Elevata <b>indipendenza</b> della Funzione Compliance dai vertici delle Società controllate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ La creazione / istituzione di presidi formalizzati di compliance all'interno delle singole Società consente una maggiore <b>specializzazione</b> da parte delle stesse nella gestione dei rischi di compliance</li> <li>+ La vicinanza alle strutture aziendali che gestiscono i rischi di non conformità a norme/regolamenti consente alle Funzioni di Compliance una maggiore <b>tempestività</b> di intervento</li> <li>+ La presenza continuativa di presidi di compliance all'interno delle Società controllate consente una maggiore <b>sensibilizzazione</b> delle strutture di business</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Forte diffusione di una cultura del rischio di non conformità nel contesto aziendale con il <b>pieno coinvolgimento</b> nelle attività di compliance, oltre che delle Funzioni di controllo, <b>delle Funzioni di business</b></li> <li>+ Modello pervasivo orientato a <b>rafforzare il sistema dei controlli</b> sull'effettivo rispetto di norme e regolamenti</li> <li>+ <b>Massima integrazione con il business</b> con lo sviluppo di un «Compliance Network», ovvero l'individuazione di un pool di Business Focal Point che operano come presidio specialistico anche riportando funzionalmente alla Funzione Compliance</li> </ul>
Cons	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La <b>lontananza della Funzione Compliance centrale dalle attività di business</b> delle singole Società controllate può comportare una maggiore difficoltà nell'interpretazione e applicazione delle normative</li> <li>- Possibile maggiore <b>deresponsabilizzazione</b> delle strutture operative delle Società controllate riguardo tematiche di compliance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'articolazione dei presidi di compliance all'interno delle diverse Società controllate può causare una <b>difficoltà nel coordinamento della famiglia professionale</b> da parte della Holding, soprattutto nella fase di avvio</li> <li>- Possibili difformità di applicazione a livello locale dei metodi e degli approcci operativi definiti per singola norma / regolamento dalla Funzione centrale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Complessità dell'azione di coordinamento della Compliance</b> soprattutto in relazione a risorse appartenenti ad altre funzioni aziendali (Business Focal Point)</li> <li>- <b>Significativi costi di set up e mantenimento</b> dovuti alla pervasività del <b>Modello</b>, orientato al rafforzamento del sistema di controllo</li> </ul>

## Il Modello di Compliance del Gruppo FS

### L'articolazione organizzativa della Compliance nel Gruppo FS

Il Gruppo FS, anche alla luce dell'esito dell'analisi di *benchmark*, ha optato per un **Modello di Compliance decentrato**, tenendo conto de seguenti fattori:

- ❑ complessità dell'articolazione societaria di Gruppo, sia in termini di numerosità delle realtà aziendali che della specificità dei singoli *business*;
- ❑ complessità del quadro normativo di riferimento e delle sue evoluzioni;
- ❑ gestione diffusa dei rischi di compliance, per effetto della presenza di presidi specialistici dedicati alla gestione di normative specifiche all'interno delle diverse Società.

Il Modello di *Compliance* decentrato si applica, quindi, alle Società del Gruppo, ciascuna in riferimento al perimetro normativo di competenza e con riferimento alle fasi ed attività di propria responsabilità, e prevede:

- ❑ **presenza di Funzioni Compliance nelle Società controllate;**
- ❑ **attività di indirizzo e coordinamento della Funzione di Compliance di Holding.**

**Famiglia Professionale Compliance**

**La funzione Compliance di Holding svolge attività di indirizzo e coordinamento della famiglia professionale Compliance**



## La funzione Compliance di FS


### Il posizionamento della funzione Compliance in FS ed il relativo Perimetro d'intervento



## Le attività della Compliance

### Governance & Policy

La struttura Compliance di FS, nell'ambito del proprio ruolo di indirizzo e coordinamento della famiglia professionale, definisce e aggiorna il Modello di Compliance di Gruppo, gestendo l'evoluzione degli ambiti operativi e delle metodologie in coerenza con le evoluzioni della normativa e del contesto organizzativo di riferimento e con gli obiettivi definiti dal Top Management.



- **aggiornamento del Modello**, con particolare attenzione alla evoluzione degli ambiti in cui si articola il processo di Compliance e alla definizione e revisione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- **monitoraggio periodico sulla efficacia del Modello** ed individuazione di soluzioni metodologiche funzionali all'affinamento ed al miglioramento dei singoli elementi che lo compongono;
- **supporto specialistico e metodologico alle strutture/presidi di Compliance** delle Società controllate su temi relativi alla implementazione del Modello di Compliance di Gruppo;
- **analisi e pareri su temi innovativi** in ambiti di compliance predefiniti;
- **definizione di metodologie e strumenti per valutare lo stato di implementazione e attuazione del Modello** di Compliance nelle singole Società controllate del Gruppo FS Italiane.





## Modello 231

La funzione Compliance presidia direttamente le attività inerenti al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001. In particolare, assicura:

- ☐ **l'aggiornamento del Modello 231 della Società**, in relazione all'evoluzione della normativa di riferimento e a modifiche organizzative e di processo intervenute, garantendo il monitoraggio dell'andamento delle eventuali azioni correttive;
- ☐ **l'erogazione della formazione sul Modello 231**, mediante corsi dedicati per tutto il personale, sia in modalità e-learning che in aula, con focus specifici per la prima linea direttiva, i responsabili delle aree a rischio e sessioni di *induction* per i componenti del CdA;
- ☐ **la revisione delle procedure rilevanti per il Modello 231**, supportando, per i profili di competenza, la funzione *Group Organisation*, nella definizione e/o aggiornamento di strumenti normativi aziendali rilevanti ai fini dell'efficacia del Modello 231;
- ☐ **Il monitoraggio, l'analisi e l'implementazione concreta in azienda di ulteriore tematiche rilevanti in materia**, come la redazione di un **Compliance Program** per le controllate estere di FS.
  
- ☐ Ogni società del Gruppo, in virtù della propria autonomia organizzativa, gestisce autonomamente e sotto la propria responsabilità l'implementazione dei presidi – determinati sulla base del business svolto - per la gestione dei possibili rischi reato che la riguardano. Pertanto, **ciascuna controllata nazionale adotta autonomamente il proprio Modello ex Decreto 231** curandone la definizione, l'aggiornamento e l'attuazione sotto la propria esclusiva responsabilità.
  
- ☐ Società estere Modello 231/International Compliance Program

## Programma Compliance Antitrust

In data 22 ottobre 2014 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato le *"Linee Guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90"* **riconoscono l'adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance**, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali, **tra le possibili circostanze attenuanti**.



In data 25 settembre 2018 l'Autorità ha altresì adottato le *"Linee Guida sulla compliance Antitrust"* con lo scopo di fornire alle imprese un orientamento circa:

- la definizione del **contenuto del programma di compliance**;
- la richiesta di **valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell'eventuale attenuante**;
- **i criteri** che l'Autorità intende adottare **nella valutazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante**.

Al fine di mitigare i rischi antitrust è possibile pertanto sviluppare e attuare, in linea con le citate Linee Guida, **un adeguato programma di compliance Antitrust**. In particolare:

- **l'adozione** del programma **può comportare una riduzione della sanzione fino al 15%**;
- **l'attuazione** del programma, consente sia di **ridurre in via preventiva** (ex ante) il **numero delle violazioni** "inconsapevoli" (quando manca una cultura della concorrenza) sia di **individuare e porre termine alle violazioni commesse** (ex post).



## Due diligence come standard internazionale

### Una delle componenti fondamentali dei *Compliance Programs* Anti-corruzione:

**Leggi anti-corruzione estere –**  
anche con applicazione extra-  
territoriale - (USA, Francia,  
Regno Unito, Messico, Brasile,  
Argentina, Giappone, ecc.);

- **Buone Pratiche OCSE sui controlli interni, etica e compliance** (2010) includono una “due diligence ben documentata” relativa alla selezione delle controparti a rischio;
- **ISO 37001** (sistemi di gestione della corruzione)
  - 1) *bribery risk assessment*: identificare le attività considerate a rischio corruzione
  - 2) due diligence in relazione a:
    - operazioni, progetti e attività;
    - rapporti con *business associates* (controparti esterne all’organizzazione con cui questa ha o prefigura di stabilire qualche relazione inerente la propria attività);
    - beneficiari di iniziative collaterali rispetto al business (donazioni, sponsorizzazioni, spese promozionali e iniziative a favore della comunità);
    - personale.
  - Include verifica reputazionale, in merito alla presenza di indagini, condanne, sanzioni o esclusioni dalla contrattazione pubblica per corruzione, frode o condotte penali assimilabili nei confronti delle controparti e dei relativi soci e amministratori.



## Due diligence come possibile elemento di un Modello 231

Possibile presidio di controllo interno del rischio per la prevenzione dei reati di corruzione e, più in generale, dei reati ex D.lgs. n. 231/2001.

### ➤ **Rischio controparte:**

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)
- Reati societari e di corruzione tra privati (art. 25-ter)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

### ➤ **Rischio di trasferimento di responsabilità (e l'onere delle relative sanzioni) in caso di *vicende modificative dell'ente* (*fusioni, scissioni e cessioni d'azienda*), anche per reati che non siano già noti.**



## Finalità della Due diligence



Processo volto a prevenire i rischi di intrattenere rapporti e sottoscrivere contratti/realizzare operazioni in presenza di **criticità** in relazione ai requisiti di integrità e agli aspetti reputazionali **non adeguatamente mitigabili**.



Identificazione, valutazione e mitigazione di eventuali situazioni di rischio rilevanti (**red flags**):


- ⚠ assenza di informazioni sulla composizione societaria e catena di controllo che consentano di risalire al **Beneficial Owner** (ad. es. società fiduciarie in cui non si riesca a risalire all'identità dei fiduciari o di catene del controllo societario nelle quali non si riesca a risalire al socio di controllo ultimo o "scatole vuote");
- ⚠ assenza dei requisiti di onorabilità degli amministratori e/o dei soci ed esistenza di elementi che ne possano pregiudicare la **reputazione**;
- ⚠ presenza nelle **liste di sanzioni** e restrizioni predisposte da istituzioni ed enti nazionali e internazionali (es. ONU, Unione Europea, OFAC, liste per la prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio);
- ⚠ rapporti di parentela o relazioni di natura personale o professionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o persone politicamente esposte (**PEP**) tali da generare il rischio di una *improper influence* o situazioni di conflitto di interesse;
- ⚠ altre situazioni che possano rappresentare un elevato **rischio reputazionale** per la società.



## Metodologia di due diligence

### Strumenti

- Questionario/ Dichiarazioni/ altri documenti acquisiti dalla controparte
- Banche dati/documenti societari su assetto societario (fino al *Beneficial Owner*) e *management*
- Fonti pubbliche e database per aspetti etici e reputazionali
- Provider esterni di servizi di *due diligence* (in presenza di particolari rischi/red flags)





## Metodologia Due diligence

### Assetto Societario e management rilevante


- Soci diretti e indiretti
- Ultimi beneficiari effettivi persone fisiche/fiduciari (*disclosure*)
- Membri dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, *managing director*, direttori generali/*general manager* o organi e figure equivalenti)

### Fonti e database

- fonti pubbliche di informazione (motori di ricerca internet, sito web della controparte, ecc.)
- siti tenuti da autorità di controllo (*World Bank*, enti nazionali e internazionali, ONU, Unione Europea, OFAC, etc.) ed eventualmente di enti no-profit (es. *Business and Human Rights Resource Center*, *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, ecc.);
- fonti informative specifiche, banche dati/database di compliance.



## Metodologia di due diligence







## Operazioni di M&A

Acquisizione e dismissione di partecipazioni in società (sia esistenti che di nuova costituzione, *joint-venture*, fusioni e scissioni di società/rami d'azienda).

### Integrity Due Diligence:

- due diligence reputazionale nei confronti dei soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) coinvolti nell'operazione (ad esempio controparti - acquirenti, venditori, partner di joint venture, di eventuali consulenti/promotori commerciali);
- in caso di operazione di acquisizione di partecipazioni o trasferimento di aziende o rami d'azienda, l'effettuazione di una due diligence sul target oggetto di acquisizione.

**Due diligence  
«risk based»**

Il grado di profondità/estensione delle verifiche tiene conto di:

- tipo di operazione;
- rischio paese;
- natura della controparte.

! Livello iniziale di profondità/estensione dell'analisi può essere modificato, nella direzione di un maggiore approfondimento, in relazione alle risultanze emerse.









## Il «caso Russia»

### nuova complessità da affrontare – alcuni dati



#### Economic sanctions against sectors of the Russian economy



 Country or Category	Specification (Type)	Adopted by	Restrictive measures	List	Legal acts	Guid...
 <a href="#">Russia</a>	Restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (sectoral restrictive measures)	EU				




## Il «caso Russia» nuova complessità da affrontare – alcuni dati



### Sanctions against individuals and entities



asset FREEZE +  
travel restrictions



1206  
people

108  
entities

**Assets** of those sanctioned in the EU are **frozen**

**No funds** should be made available to **people sanctioned**

Sanctioned individuals **cannot travel** to the EU

responsible for undermining Ukraine's territorial integrity, sovereignty and independence

Individuals targeted include Russia's President **Vladimir Putin** and Minister for Foreign Affairs **Sergey Lavrov**.



# **Il «caso Russia» nuova complessità da affrontare – alcuni dati**

## **Restrictions on business in non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk**

- Import ban on goods from the territory
- Export ban on certain goods and technologies
- Ban on tourism services

In place until: 24/02/2023

Renewed: every 12 months

## **Restrictions on business in Crimea and Sevastopol**

- Import ban on goods from the territory
- Export ban on certain goods and technologies
- Ban on tourism services

In place until: 23/06/2023

Renewed: every 12 months

## **Diplomatic measures**

- Regular EU-Russia summits are suspended
- Russia is no longer invited to G8 meetings
- Diplomats and business people can no longer benefit from visa facilitation provisions

## **Restrictions on media**

Suspension of the broadcasting activities in the EU of the Russian state-owned outlets:

- Sputnik
- Russia Today
- RTR Planeta
- Russia 24
- TV Centre International

## **Restriction on economic cooperation**

No new lending to Russia by the:


- European Investment Bank (EIB)
- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)



## Il «caso Russia» nuova complessità da affrontare – alcuni dati



Total number of list-based sanctions imposed by Australia, Canada, the European U (EU), France, Japan, Switzerland, the United Kingdom (UK), and the United States on Russia from February 22 to September 7, 2022, by target



[Additional Information](#)

© Statista 2022

[Show source](#)

### DOWNLOAD



PDF



XLS



PNG



PPT

[→ Show publisher information](#)

[→ Use Ask Statista Research Service](#)

### Release date

September 2022

### Region

Russia

### Survey time period

February 22 to September 7, 2022

### Supplementary notes

Sectoral sanctions are excluded. The figures present list-based sanctions.

France imposed autonomous sanctions separately from the EU.


Release date is the date of access.



## Il «caso Russia» nuova complessità da affrontare – alcuni dati



Total number of restrictive measures imposed on Russia since 2014 and after February 22, 2022 as of September 7, 2022, by selected actor





# Il «caso Russia» nuova complessità da affrontare – alcuni dati



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Numero CELEX: 02014R0269-20220901

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 01/09/2022



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Numero CELEX: 02014R0269-20220804

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 04/08/2022



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Numero CELEX: 02014R0269-20220721

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 21/07/2022



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Numero CELEX: 02014R0269-20220414

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 14/04/2022



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Numero CELEX: 02014R0269-20220315

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 15/03/2022



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Numero CELEX: 02014R0269-20220228

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 28/02/2022



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Numero CELEX: 02014R0269-20211213

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 13/12/2021



1 / 384

+ 374%

1 / 81



# Il «caso Russia» nuova complessità da affrontare – alcuni dati



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Numero CELEX: 02014R0833-20220722

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 22/07/2022



1 / 211

☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Numero CELEX: 02014R0833-20220604

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 04/06/2022



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Numero CELEX: 02014R0833-20220413

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 13/04/2022



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Numero CELEX: 02014R0833-20220316

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 16/03/2022



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Numero CELEX: 02014R0833-20220228

Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 28/02/2022



☐ Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Numero CELEX: 02014R0833-20190709


Forma: Testo consolidato

Autore: Non disponibile

Data del documento: 09/07/2019



1 / 21



+ 952,4%







# Sanzioni economiche internazionali: cosa sono, perché nascono (e non solo...)

## Perché vengono applicate?

- Risposta «non violenta» a crisi internazionali;
- Reazione a presunte violazioni del diritto internazionale (in particolare se sotto egida ONU);
- Strategia di politica estera e politica commerciale

## Chi/cosa colpiscono?

- Beni/tecnologie;
- Soggetti;
- Paesi/territori

## Un tentativo di stadiazione

- Nasciture/minacciate → Cina; Turchia; Moldova
- Effettive → esempi recenti: Nicaragua; Venezuela; Mali
- Cessate → esempi recenti: Egitto; Liberia; Maldive



# Sanzioni economiche internazionali: cosa sono, perché nascono (e non solo...)



## Cosa sono? Restrizioni, i.e.:

- Divieti assoluti → es. congelamento di fondi; divieti di export;
- Obblighi di autorizzazione → es. una determinata transazione necessità di autorizzazione **preventiva**;
- Limiti quantitativi/qualitativi alle operazioni → es. per un determinato progetto può essere esportato solo un certo controvalore e/o una certa tipologia di merce o investito un certo importo massimo

## Di che tipo?

- Di carattere commerciale;
- economico;
- finanziario; o
- relative alla libertà di movimento



# Le autorità competenti in materia di sanzioni economiche internazionali



## ONU

Consiglio di Sicurezza  
*Strumento: Risoluzione*

## UNIONE EUROPEA

Consiglio UE  
Commissione

*Strumenti:*

- *Decisione (misure «di indirizzo» e/o misure dirette agli Stati, es. divieti di viaggio)*
- *Regolamento (misure di diretta applicazione, rivolte a cittadini/imprese UE)*

## ITALIA

UAMA

*Misure oggettive/export control*

Comitato di Sicurezza Finanziaria

*Misure soggettive*

## USA

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

*Programmi sanzionatori contro determinati Paesi/territori*

*Misure soggettive (assets freezing; limitazioni economiche)*

Department of State

*Determinazione della politica estera USA*

*Definizione delle liste di terroristi*

*Interpretazione autentica di alcune misure*

Bureau of Industry and Security (BIS)

*Misure oggettive/export control*

## UK

His Majesty's Treasury (HM Treasury)

*Programmi sanzionatori contro determinati Paesi/territori*

*Misure soggettive (assets freezing; limitazioni economiche)*

Foreign, Commonwealth &  
Development Office (FCDO)

*Responsabilità complessiva della politica UK in materia di sanzioni.*

The Department for International Trade  
(DIT)

*Misure oggettive/export control*



## L'ambito soggettivo di applicazione



Le misure adottate con risoluzione del **Consiglio di Sicurezza ONU** sono tipicamente rivolte a reagire a violazioni del diritto internazionale. Non hanno carattere direttamente applicabile ma gli Stati membri dell'ONU vi danno applicazione all'interno dei rispettivi ordinamenti. Sono pertanto il framework sanzionatorio comune alla maggioranza della comunità internazionale.

Le misure emanate dall'**Unione europea** sono di diretta applicabilità nell'ordinamento italiano e, nel caso delle misure adottate con Regolamento, vincolano direttamente cittadini e imprese dell'UE. L'UE implementa i programmi sanzionatori di fonte ONU ma ha facoltà di imporne di propri nell'ambito della PESC.

L'Unione contrasta, in linea generale, l'applicazione extraterritoriale di misure restrittive di diversi ordinamenti giuridici. Attualmente tale applicazione è contrastata attraverso il Regolamento (CE) n. 2271/96 - c.d. «Regolamento di blocco» - che vieta l'applicazione di talune normative USA. Al momento si riferisce alle misure restrittive contro Cuba e a talune delle misure contro l'Iran ma è suscettibile di ampliarsi ad altri regimi sanzionatori USA.

Le misure emanate dagli **USA** si applicano, in via generale, alle «*U.S. Persons*», categoria che include tutti i cittadini U.S.A. **ovunque si trovino**; i *green card holders*; le persone giuridiche con sede USA; **chiunque si trovi sul territorio USA** (incluse navi e aeromobili). L'ampiezza della nozione di *U.S. person* fa sì un'operazione sia suscettibile di applicazione delle sanzioni USA anche quando viene utilizzato il dollaro come valuta e/o quando le flusso commerciale sono coinvolte imprese USA (es. importatore/esportatore). Le restrizioni statunitensi in materia di *export control* «seguono» il bene/tecnologia di origine USA in tutti i suoi passaggi commerciali. **Alcuni programmi sanzionatori USA includono misure suscettibili di applicazione extra-territoriale (cc.dd. «secondary sanctions»).**

Le misure emanate dal **Regno Unito** si applicano, in via generale, alle «*UK Persons*».



## *Focus on: «secondary sanctions»*



### **A chi si applicano**

- Si applicano ai soggetti non-U.S. che compiano transazioni e/o intrattengano relazioni economiche con determinati soggetti e/o determinati Paesi inseriti in liste sanzionatorie USA

### **Cosa sono**

- Non si tratta tecnicamente di «violazioni» della normativa, in quanto la normativa USA non è, in senso stretto, applicabile ai soggetti non statunitensi;
- si tratta di «contromisure», che hanno però nella pratica un forte effetto deterrente in quanto possono determinare limitazioni di varia natura fino all'inclusione della lista SDN dell'OFAC, con conseguente congelamento di fondi e impossibilità a operare con *U.S. persons*

### **Chiunque è a rischio?**

- Sì, in alcune occasioni hanno colpito anche imprese italiane.



# Sanzioni economiche internazionali: una panoramica sui rischi



## Rischi di non conformità

La violazione delle sanzioni economiche rappresenta una violazione normativa e può pertanto comportare l'avvio di procedimenti a carico dei soggetti ritenuti in violazione e l'applicazione di misure, che variano a seconda della tipologia di misura violata e della giurisdizione in cui è avvenuta la violazione.

La Commissione UE ha proposto, a fini di armonizzazione, l'introduzione di uno specifico **reato** derivante dalla violazione delle sanzioni UE.

Ad esempio:

- Contratti di finanziamento, incluse le emissioni obbligazionarie (EMTN; DIP; ecc.);
- Contratti di assicurazione.

## Violazione di impegni contrattuali

In numerose fattispecie contrattuali sono presenti dichiarazioni e impegni **a carico** di una o entrambe le parti circa il rispetto delle Sanzioni e limitazioni all'operatività in Paesi sanzionati / con soggetti sanzionati.



# Sanzioni economiche internazionali: una panoramica sui rischi



## Rischi reputazionali

Le vicende alla base dell'adozione di programmi sanzionatori sono spesso oggetto di esposizione mediatica e attenzione da parte dell'opinione pubblica. Carenze di attenzione nei confronti delle sanzioni, anche senza comportarne la violazione, espongono tra l'altro a:

- *adverse media*;
- deterioramento relazioni commerciali/bancarie.

Due spunti di discussione:

1. Il database di UANI-United Against Nuclear Iran;
2. La corsa a dichiarare l'uscita dal mercato russo.

Ad esempio:

- oneri di *disclosure* nei confronti di autorità e/o istituti finanziatori;
- sanzioni su controparte o transazione.

## Rischi operativi

Dall'avvio di operazioni con profili sensibili in materia di sanzioni possono derivare oneri operativi e rischi di non completamento delle transazioni/dei progetti.



## Focus on: clausole in materia di *Sanctions* nei contratti di finanziamento



### ELEMENTI PIÙ FREQUENTI

1. Definizione di “Sanctions” → qualsiasi misura attuata da Autorità Sanzionatorie;
2. *Reps & warranties* circa status della controparte:
  - i. Assenza di sanzioni sulla controparte e sulla compagine;
  - ii. Assenza di localizzazione / business in Paesi Sanzionati;
  - iii. Rispetto generale delle Sanzioni;
3. *Undertakings* circa il rispetto delle Sanzioni:
  - i. Non utilizzo dei *proceeds* in attività sanzionate, a beneficio di soggetti sanzionati, in Paesi Sanzionati;
  - ii. Non impiego di fondi provenienti da violazione di Sanzioni per il rimborso del finanziamento.
4. Impegni informativi sull’eventuale assoggettamento a Sanzioni / avvio di procedure di *enforcement* da parte delle Autorità Sanzionatorie



## Protezione dei dati personali

### Normativa europea e nazionale

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg 679/2016 c.d. GDPR) è **ormai una realtà con la quale tutti i soggetti pubblici e privati devono** confrontarsi nella prassi quotidiana quando vogliono o devono trattare dati per qualsiasi finalità e in qualsiasi contesto.

È uno strumento complesso che si inserisce in un solco già aperto **dalla direttiva comunitaria del 1995** e, in Italia, dalla legge **675/1996** seguita dal Codice del 2003 (Dlgs196/03).

Il GDPR:

- **conferma e rafforza i principi e i requisiti del precedente quadro normativo**, il cui rispetto è condizione essenziale per garantire quello che la nuova architettura dell'Unione ha riconosciuto essere un diritto fondamentale – la protezione dei dati personali.
- **responsabilizza titolari e responsabili del trattamento** imponendo di pensare in anticipo le finalità e le modalità dei trattamenti e di costruirne correttamente e in modo documentabile l'impalcatura giuridica e organizzativa.

Con il Dlgs del 10 agosto 2018, n. 101 (c.d. decreto di armonizzazione) l'Italia ha adeguato la propria normativa al Regolamento della Unione Europea

La normativa europea e nazionale prevedono rispettivamente **sanzioni amministrative** che possono arrivare fino al 4% del fatturato totale annuo e **sanzioni penali** per il reato di trattamento illecito.

## Il GDPR in azienda: come garantire la protezione dei dati

### Le novità introdotte dal GDPR

Il GDPR ha introdotto importanti novità rispetto alla normativa nazionale costituita dal D.lgs. 196/2003, tra le quali:

- **Principio di “accountability”:** il Regolamento promuove la responsabilizzazione dei Titolari e dei Responsabili (Persone fisiche o giuridiche) del Trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati.
- **Modello Organizzativo per la Data Protection:** viene introdotta la figura del “Responsabile della protezione dei dati” (Data Protection Officer o DPO), in taluni casi obbligatoria ma comunque sempre suggerita dal Garante per la Protezione dei dati Personali, finalizzata a facilitare l’attuazione del Regolamento, con il compito di sorvegliare l’osservanza del Regolamento attraverso l’adozione di un modello organizzativo volto alla gestione e mitigazione del rischio connesso al trattamento dei dati personali.
- **Nuovi diritti per le persone fisiche:** il Regolamento rafforza i diritti degli interessati, quali il diritto alla cancellazione del dato (c.d. diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati, attraverso anche l’irrobustimento degli strumenti quali l’informativa e il consenso garantendo informazioni più chiare e complete sul trattamento, come ad esempio, il **tempo di conservazione** del dato che deve essere indicato all’Interessato.
- **Registro dei Trattamenti:** il Regolamento introduce l’obbligatorietà (in talune circostanze e per talune tipologie di dati) di tenuta di un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del Titolare. Il Registro è uno degli strumenti a disposizione del Titolare per dimostrare la compliance al Regolamento.
- **Data Protection by design e by default:** è uno dei principi chiave del Regolamento e consiste nel garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema informativo a supporto del trattamento.

## Il GDPR in azienda: come garantire la protezione dei dati

### Principi generali del trattamento di dati personali (art. 5 GDPR)

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679:

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità del trattamento: in base a tale principio il Titolare deve assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
- minimizzazione dei dati: il trattamento dei dati deve essere limitato ai dati necessari rispetto alle finalità del trattamento;
- esattezza e aggiornamento dei dati: tale principio impone la cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione: è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.



## Il GDPR in azienda: come garantire la protezione dei dati

### Liceità del trattamento (art. 6 GDPR)

Come la precedente normativa, anche il regolamento generale europeo (GDPR) stabilisce che un trattamento di dati personali deve trovare fondamento in una base giuridica (**Consenso, Adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali, Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento, Interessi vitali della persona interessata o di terzi, Legittimo interesse prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati, Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri**)

La base giuridica è ciò che autorizza legalmente il trattamento così soddisfacendo il principio di liceità.

In assenza di una base legale il trattamento è illecito.

Il titolare del trattamento **ha l'obbligo di valutare quale sia la base giuridica più idonea** rispetto al trattamento che intende porre in essere, e questo prima di iniziare il trattamento. Cioè, non è libero di scegliere la base giuridica che preferisce, ma deve rispettare le condizioni previste dal GDPR in relazione alle caratteristiche di ciascuna delle basi indicate nell'art. 6, ed essere sempre in grado di dimostrare la correttezza della scelta fatta.

## Il GDPR in azienda: come garantire la protezione dei dati

### Dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR e art. 2 octies Dlgs 196/03)

Il Regolamento Europeo espressamente prevede un'ulteriore limitazione nel trattamento di dati personali **relativi a condanne penali e reati**.

- L'art. 10 del GDPR stabilisce, infatti, che: "Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica."
- L'art. 2 *octies* Dlgs 196/03 inoltre, prevede che tale specifico trattamento sia consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo **se autorizzato da una norma di legge** o, nei casi previsti dalla legge, di **regolamento**, che prevedano **garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati**. La norma, al secondo comma, stabilisce inoltre che "in mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sentito il Garante**



## Il GDPR in azienda: come garantire la protezione dei dati

### Dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR e art. 2 *octies* Dlgs 196/03)

- Prima dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo con l'autorizzazione generale n. 7/2016 il Garante aveva indicato una serie di ambiti nei quali, rispettando specifiche prescrizioni ivi contenute e fermi restando i principi generali della disciplina, il trattamento dei dati giudiziari era legittimo. A seguito delle modifiche del Codice della Privacy del 2018, l'autorizzazione 7/2016 ha cessato di avere **efficacia in quanto** non più compatibile con le disposizioni del Regolamento, che ammette il trattamento dei dati giudiziari solo se **autorizzato da una norma di legge** o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
- In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 (art. 2 *octies* Dlgs 196/03) nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con **decreto del Ministro della giustizia, sentito il Garante**.

## Il GDPR in azienda: come garantire la protezione dei dati

### Schema di regolamento, predisposto dal Ministero della giustizia, che disciplina il trattamento dei dati giudiziari

- Nel luglio 2021, il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, predisposto dal Ministero della giustizia, che disciplina il trattamento dei dati giudiziari in una pluralità di ambiti e contesti.
- Al fine di rafforzare ulteriormente le garanzie già previste nel testo del Ministero, il Garante ha comunque espresso nel parere ulteriori osservazioni.
- In particolare Il Garante ha richiesto che sia prestata particolare attenzione ai dati giudiziari raccolti da fonti aperte in caso di trattamenti svolti a fini di verifica della solidità, solvibilità ed affidabilità nei pagamenti. In tali casi si dovrebbero ammettere, quali legittime fonti di raccolta, solo i siti internet istituzionali, nonché quelli di ordini professionali e di associazioni di categoria.
- In attesa dell'emanazione del DM, le imprese, anche attraverso le associazioni di categoria (approfondimento Assonime 9/20 del 17 marzo 2020) sottolineano l'esigenza di autorizzare il trattamento necessario per prevenire la responsabilità penale dell'impresa ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e per attuare programmi e misure di prevenzione dei reati di corruzione che ad oggi non sono supportate da una norma autorizzatrice.

